



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Garda" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 322 del 15 novembre 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Garda";

VISTA la domanda di modifica temporanea del disciplinare di produzione del GARDA DOP, presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda con la quale il Consorzio ha chiesto la modifica dell'articolo 5, punto 5.3 del disciplinare di produzione;

Viste le Determinazioni delle Regioni Veneto n. 0502789 del 28-10-2022, Lombardia n. M1.2022.0208855 del 03/11/2022 e della Provincia Autonoma di Trento S174/U061/2020 /9/415-09, che hanno ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2022 di poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro;

Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti delle Regioni Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2022 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP Garda;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3 prevede che "La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" non può superare i kg 6000 per ettaro coltivato a oliveto" e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del "Garda" ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP "Garda" attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

#### PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Garda" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP "Garda" è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

Roma,

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole  
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Garda” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Garda” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 è così modificato:

L’ art. 5 punto 5 è sostituito nel seguente modo:

“La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Garda” non può superare i kg 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto”

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.